COSTITUZIONE DI UN ENTE FINANZIARIO DEI CONSORZI AGRARI

Art. 1

Costituzione e scopi dell'Ente

E' istituito un Ente finanziario per i Consorzi agrari con sede in Roma.

L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura mediante il finanziamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, ed a tal fine e' autorizzato, sino alla concorrenza del contributo dello Stato, di cui all'art. 2, lett. a), ad assumere crediti di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Versione in vigore dal 20 luglio 1932, non più in vigore dal 11 aprile 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari
Estremi	Legge 30 maggio 1932, n. 752
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-ente-finanziario-dei-consorzi-agrari/art-1-costituzione-e-scopi-dell-ente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it